



**ARTICOLI DELLA L.R. 26 MARZO 1999, n. 10 APPLICABILI A
DECORRERE DAL 13/2/2009**

Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

**DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE**

Art. 3 - Campo di applicazione.

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:

- a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, e A1bis eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;
- b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C3 e nell'allegato C3-1bis qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate nell'allegato D;
- c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C4, nonché quelli di cui all'articolo 7, comma 1, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica ivi disciplinata;

Art. 4 - Autorità competenti per le procedure di VIA.

1. La Regione è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai:

- a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1, C3-1bis;
- b) progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri.

2. La provincia è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3, A1 bis e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.

4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente legge tramite l'ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del servizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all'individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22.

Art. 5 - Commissione regionale VIA.

1. È istituito un organo tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA, presieduta dal Segretario regionale competente in materia ambientale e composta, oltre che dal presidente:

- a) dal dirigente della direzione regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di vicepresidente;
- b) dal direttore generale dell'ARPAV o da un funzionario da lui delegato;

- c) dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV, competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato;
 - d) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale, competente per territorio, o da un funzionario da lui delegato;
 - e) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Per tutto il periodo di attività presso la Commissione regionale VIA gli esperti nominati dalla Regione non possono esercitare attività professionale, nel territorio della Regione del Veneto limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della Commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La Commissione deve dotarsi di un regolamento interno che deve prevedere, tra l'altro, la verbalizzazione dei propri lavori.
4. I componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1 durano in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dalla struttura regionale competente per la VIA, con le modalità determinate dal Segretario regionale competente in materia di ambiente.
6. Ai fini dell'istruttoria, la Commissione può avvalersi della consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche in esame, nonché dell'ARPAV.
7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1, nonché agli esperti esterni di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi; la decadenza opera comunque di diritto in caso di assenza del componente esperto di cui alla lettera e) del comma 1 a tre sedute della Commissione nell'anno.

Art. 6 - Commissione provinciale VIA.

1. In ogni provincia è istituito un organo tecnico-istruttorio definito commissione provinciale VIA.
2. La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale ed è composta:
- a) dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - b) dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o da un funzionario da lui delegato;
 - c) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale.
3. Per tutto il periodo di attività presso la commissione provinciale VIA, gli esperti non possono esercitare attività professionale limitatamente all'elaborazione di progetti che siano sottoposti al VIA nella provincia in cui opera la commissione.

4. Le sedute della commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della commissione sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le modalità di funzionamento della commissione provinciale VIA, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, sono definite dal presidente della provincia.

Art. 13 - Istruttoria preliminare.

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della documentazione presentata, esprimendosi in ordine a:

a) la completezza della documentazione in funzione dei previsti effetti del provvedimento richiesto ed al fine della procedibilità dell'istruttoria;

b) l'individuazione:

1) dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati, per l'espressione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;

2) delle autorità competenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero al comma 2 dell'articolo 12.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta interrompe i termini del procedimento.

3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 8, la verifica di completezza riguarda esclusivamente la corrispondenza di quanto presentato alle eventuali indicazioni del responsabile della struttura competente per la VIA di cui al comma 4 dell'articolo 8 ovvero all'elaborato di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.

4. Concluso l'esame di cui al comma 1, la struttura competente per la VIA ne dà comunicazione al soggetto proponente unitamente all'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.

5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la documentazione presentata si intende accolta ed il soggetto proponente provvede agli adempimenti di cui all'articolo 14; la struttura competente comunica comunque l'ammontare della somma da versare per l'istruttoria.

Art. 14 - Deposito e pubblicità.

1. Il soggetto proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 o dell'inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è localizzato l'impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2, come individuati nel SIA medesimo.

2. Il soggetto proponente provvede altresì ad inviare alle amministrazioni interessate:

a) il progetto;

b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;

c) la documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 ovvero di cui al comma 2 dell'articolo 12.

4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale alla struttura competente per la VIA delle date dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, precisando i quotidiani nei quali è stata

effettuata, nonché dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e dell'avvenuto versamento della somma di cui all'articolo 13, comma 4.

Art. 15 - Presentazione al pubblico.

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, il soggetto proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento.
2. Qualora l'impianto, opera o intervento interessi il territorio di più comuni nell'ambito della medesima provincia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più province, deve essere effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province interessate.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dalla struttura competente per la VIA.

Art. 19 - Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province.

1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), (39) entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché (40) all'autorità competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento.
3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
4. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

Art. 19bis - - Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province.

1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o condizionato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assenti comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od interventi.

5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 20 - Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale.

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni interessate.

2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione confinante che sarà chiamata a partecipare alla commissione regionale VIA per esprimervi il proprio parere.

Art. 21 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sull'ambito di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

Art. 22 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale.

2. Per l'espressione del parere di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al capo III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale.

Art. 23 - Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale.

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis e dall'allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall'allegato A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;
 - b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;
 - c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'articolo 18. (45)
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 24 - Semplificazione amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività di cava.

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di concessione o di autorizzazione di attività di coltivazione di cave e torbiere in presenza delle seguenti condizioni :

- a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;
 - b) la commissione VIA abbia reso il parere sull'impatto ambientale di cui all'articolo 18.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la commissione VIA, integrata dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti, provvede all'istruttoria ai fini del rilascio dei provvedimenti richiesti. L'autorizzazione e la concessione sostituiscono ogni altro parere, nullatenente, autorizzazione di competenza regionale.

Art. 27 - Decorrenza dell'efficacia.

3 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .